

In vista delle dichiarazioni, guida al calcolo ai fini dell'aiuto alla crescita ordinario o super

Ace, riserve su un doppio binario

Il vincolo da riallineamento o rivalutazione fa la differenza

Pagina a cura

DI DANIELA DELFRATE*

Riserve con distinguo per il calcolo della quota utile ai fini dell'agevolazione Ace (Aiuto alla crescita economica): da un lato, le riserve, se rilevanti ai fini dell'Ace ordinaria o della super Ace, lo continuano a essere anche se vincolate per il riallineamento; dall'altro lato, le riserve vincolate da rivalutazione, invece, non entrano mai nella base Ace né ordinaria né super. È tempo di dichiarazioni, ed è bene procedere ai calcoli: le società di capitali, gli enti commerciali e le stabili organizzazioni italiane dei soggetti non residenti, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, le società in nome collettivo e in accomandita semplice (in contabilità ordinaria) detasseranno imponibili fiscali derivanti dall'applicazione delle agevolazioni.

La "super Ace" è l'imponibile "Ace ordinaria" calcolata sugli avvenimenti rilevanti nati nel 2021 (incrementi del capitale proprio, decrementi dello stesso capitale proprio e versamenti che determinano la riduzione del beneficio a norma dell'art. 10 del dm 14/3/2012) fino a un importo massimo agevolabile netto di 5.000.000 euro con applicazione dell'aliquota maggiorata del 15%. Il surplus rispetto ai 5.000.000 euro, sommato agli "strati" agevolati relativi agli anni dal 2010 al 2020 andranno, invece, a formare la base agevolata Ace ordinaria applicando l'aliquota del 1,3%. Nel 2021 oltre alla normale movimentazione delle poste rilevanti è necessario però prestare attenzio-

ne agli effetti dei vincoli, sulle poste di patrimonio netto, derivanti dalla cosiddetta rivalutazione e riallineamento. Le riserve vincolate relative alla rivalutazione hanno caratteristiche differenti rispetto a quelle di riallineamento. Con riferimento alla rivalutazione i maggiori valori derivanti dalla rivalutazione vanno iscritti in contropartita del capitale o accantonati in un'apposita riserva di patrimonio netto (cfr. art. 13, co. 1, l. 342/2000). La riserva in questione, essendo formata da utili non effettivamente realizzati, è soggetta a particolari vincoli civilistici. Il regime delineato replica in qualche modo le regole di salvaguardia del capitale sociale. In particolare, la riserva può essere ridotta solo con l'osservanza della disciplina dell'art. 2445, commi 2 e 3, del c.c., ossia con delibera dell'assemblea straordinaria con formalità analoghe a quelle previste in caso di riduzione del capitale sociale. In caso di utilizzazione a copertura delle perdite (che può essere attuato con l'assemblea ordinaria che approva il bilancio) non si può procedere alla distribuzione di utili fino a quando la riserva in questione non sia reintegrata o ridotta in misura corrispondente dall'assemblea straordinaria in analogia a quanto previsto dall'art. 2433, comma 3, c.c. in caso di riduzione del capitale sociale per la copertura delle perdite. Qualora la rivalutazione venga effettuata con rilevanza anche fiscale si aggiunge anche un vincolo di natura fiscale nel senso che la riserva, ove distribuita ai soci, concorre a formare il reddito imponibile della società e il reddi-

to imponibile dei percipienti (art. 13, co. 3, l. n. 342/2000). Nel caso di riallineamento, invece, la riserva in questione va costituita tenendo conto delle poste di patrimonio netto già esistenti al 31/12/2020 (compreso l'utile) presso la società che effettua il riallineamento, in quanto questa opzione opera solo sul solo piano fiscale. Anche in caso di riallineamento si richiede l'apposizione di un vincolo su una riserva di importo corrispondente ai differenziali riallineati (al netto della relativa imposta sostitutiva) ma nel secondo caso il vincolo è solo fiscale. Anche l'ultima circolare dell'Agenzia delle entrate pubblicata sul tema, la n. 6 dell'1/3/2022, ha affermato che nel caso di riallineamento «non si genera un incremento di patrimonio netto tale da poter dar luogo all'emersione di riserve di utili ma ci si limita a porre un vincolo di natura fiscale sulle riserve "esistenti" (...)». Nel documento di prassi si sottolinea che le riserve vincolate per riallineamento «a differenza del saldo attivo di rivalutazione, possono indifferentemente avere natura di riserve di utili o di capitale. In quest'ultimo caso l'eventuale successiva distribuzione non muta la natura originaria della riserva né il relativo regime fiscale». Da ciò deriva, quindi, che le riserve con l'apposizione del vincolo per riallineamento non cambiano natura.

Al fine di comprendere come queste poste vincolate possano interferire con la normativa Ace e super Ace è necessario prendere in considerazione che le disposizioni attuative dell'agevolazione prevedono che concorrono alla formazione

della base Ace tutti gli accantonamenti deliberati nel singolo periodo d'imposta fatta eccezione per quelli destinati alle riserve indisponibili. L'art. 5 co. 5 del dm 14/3/2012 prevede che, ai fini dell'agevolazione, si considerino non disponibili due categorie di riserve. Nella prima di esse trovano posto le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'art. 2433 del codice civile, in quanto derivanti da processi di valutazione. La relazione al dm attuativo elenca esempi di riserve derivanti dalla mera valutazione. La seconda categoria di riserve indisponibili è rappresentata dalle riserve formate con utili realmente conseguiti che però, per disposizioni di legge, sono contestualmente non distribuibili ai soci, né utilizzabili per l'aumento gratuito del capitale sociale, né ancora utilizzabili per la copertura delle perdite. Trattasi, quindi, di riserve con vincoli di utilizzo assoluti, tra le quali la già citata relazione al dm 14/3/2012 fa rientrare la riserva per acquisto azioni proprie. Ai fini del computo delle riserve nella base Ace, non rileva in alcun modo la nozione civilistica di indisponibilità, legata all'impossibilità di utilizzare una determinata riserva per le operazioni sul capitale. Conseguenza di ciò è la possibilità di agevolare anche gli accantonamenti alla riserva legale e alle riserve indivisibili delle cooperative, che si tendeva a escludere prima dell'emanazione del dm 14/3/2012 sulla base della nozione di riserva indisponibile prevista dai principi contabili.

***AndPartners
Tax And Law Firm**

© Riproduzione riservata

Il confronto

VINCOLO DA RIALLINEAMENTO	VINCOLO DA RIVALUTAZIONE
È un vincolo fiscale	È un vincolo assoluto
Vincolo apposto su poste già presenti nel patrimonio netto	Vincolo apposto sul Saldo attivo di rivalutazione che è una riserva di utili non effettivamente realizzati
Le riserve rimangono disponibili anche dopo l'apposizione del vincolo da riallineamento	Il Saldo attivo di rivalutazione è una riserva indisponibile
La circolare dell'1/3/2022 ha affermato che le riserve con vincolo da riallineamento mantengono le proprie caratteristiche fiscali	
Le poste che precedentemente al vincolo erano rilevanti ai fini Ace continuano a essere rilevanti	Il Saldo attivo di rivalutazione non è mai una riserva rilevante per l'Ace